

Il CNDCEC può fornire indicazioni agli iscritti per compensi decorosi ed equi

La soppressione delle tariffe ha comunque portato a un appiattimento verso il basso e regole di soft law non possono sostituirsi a fonti normative

/ Raffaele MARCELLO

Pubblichiamo l'intervento di Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC con delega ai sistemi di controllo.

Nei giorni scorsi, alcuni colleghi di Roma hanno portato alla nostra attenzione la delibera n. 52/2016 con cui il Commissario straordinario di **Roma Capitale** ha deciso l'ulteriore riduzione dei compensi dei collegi sindacali nominati nelle società partecipate di Roma capitale (si veda "[il Commissario di Roma ha definito le tariffe dei sindaci in modo unilaterale](#)").

La riduzione dei compensi origina dalla generalizzata esigenza di contenimento della spesa pubblica e trova valido appiglio anche nella divulgata abrogazione delle tariffe professionali avvenuta per effetto dell'art. 9 del DL n. 1/2012 conv. L. n. 27/2012.

Eliminati i parametri normativi per la determinazione "**equa e decorosa**" dei compensi professionali dettati in considerazione dell'importanza dell'opera professionale effettivamente svolta (*cf.* art. 1 del DM n. 169/2010, contenente l'ultima tariffa professionale della categoria), la determinazione delle retribuzioni dei professionisti che svolgono incarichi nei collegi sindacali è rimessa all'autonomia negoziale e, dunque, alla **libera determinazione** delle parti.

Con la delibera n. 52/2016, invece, si fissa unilateralmente l'entità dei compensi vanificando, come mettono in luce i colleghi romani, l'esigenza di una reciproca intesa circa la fissazione del compenso.

Gli aspetti su cui riflettere sono molti, dal momento che viene chiesto al CNDCEC di intervenire per: avere chiarimenti presso le autorità competenti, chiedere l'annullamento in sede giurisdizionale della delibera, ottenere il riconoscimento del ruolo di presidio della legalità del collegio sindacale. Si richiede, altresì, un'**immediata revisione** delle norme di comportamento e più precisamente della norma 1.5. in tema di retribuzione.

Molti dei suggerimenti offerti dai colleghi romani sono apprezzabili; occorre, però, distinguere tra quanto attiene a profili di opportunità politica e quanto attiene a profili relativi ad aspetti strettamente giuridici.

Mi spiego.

L'attività del Consiglio Nazionale sulla tematica dei compensi non è stata silente, ma solo rispettosa della volontà di un legislatore che ha lasciato all'**autonomia** delle parti la libera determinazione del compenso secondo una logica puramente di mercato e orientata alla libera concorrenza.

In questo contesto, rispettosi della volontà del legislatore e più che altro interessati a dimostrare al resto del

Paese che non vogliamo farci paladini di forme di "autoregolazione corporativa o comunque eccessivamente restrittiva della concorrenza" (come la stessa relazione illustrativa del DL n. 1/2012 qualifica i "vincoli normativi" rappresentati dalle tariffe professionali), non abbiamo trascurato l'aspetto dei compensi professionali, bensì abbiamo iniziato a **monitorare** come il **mercato** reagisse a questa novità e più che altro si è valutato se dalle ulteriori liberalizzazioni conseguissero effetti benefici, tali cioè da far presumere una crescita dell'economia.

Non mi pare che il mercato abbia reagito in modo positivo, anzi come l'esperienza di tanti colleghi insegna, i risultati sono stati deludenti e ben differenti da quelli sperati. La soppressione delle tariffe ha comportato un **appiattimento** verso il **basso** dei **compensi** con conseguente svalutazione dell'opera prestata e del livello della professionalità impiegata. Il rischio di futuri eventuali danni per i clienti (cioè per le società) ed anche, in molti casi, per i terzi, è concreto. Dell'**inadeguatezza** di questi interventi rispetto agli scopi perseguiti (riassumibili nello sviluppo della concorrenza, delle infrastrutture e della competitività) forse si è accorto anche il legislatore quando, successivamente ai molteplici provvedimenti sulle liberalizzazioni, ha deciso di, prioritariamente, individuare e, secondariamente, arginare alcuni fenomeni che oggettivamente contribuiscono a rallentare la crescita (si veda la recente normativa e le linee guida in materia di prevenzione della **corruzione e trasparenza**).

Sul quel versante, forse, occorre indirizzarsi per fare del nostro un Paese sviluppato e non certo sul versante degli interventi "punitivi" verso i professionisti che contribuiscono, in modo piuttosto evidente, a far sviluppare – in tutti i sensi – il Paese.

Come è evidente la questione involge considerazioni di insieme direttamente ricollegate alla **politica** attuata in punto di **professioni** regolamentate negli ultimi anni, che mi sembra ancorata a una concezione piuttosto inadeguata e che si basa essenzialmente sul concetto: tutti possono fare tutto, a prescindere dal percorso di studi, dalle abilitazioni possedute, dai concorsi superati, dalle specializzazioni conseguite, dagli obblighi formativi imposti da arcaiche regole "corporative".

In quest'ottica e secondo questa logica la **tariffa**, fissata esclusivamente appannaggio di una piccola rappresentanza di coloro che forniscono servizi professionali (i professionisti regolamentati), **non** ha ragione d'essere. Se il cliente e il professionista non pervengono

ad un accordo, sarà il giudice a determinare il compenso in base ai parametri fissati in questo caso nel DM n. 140/2012.

È chiaro che un siffatto ragionamento **urta** contro le idee e i convincimenti di chi è professionista per passione e per convinzione e di chi è stato nominato per rappresentare le esigenze degli iscritti.

Il dato normativo, però, non può essere superato. Ciò non toglie che nell'ambito del Consiglio l'aspetto dei compensi professionali è stato ed è anche attualmente oggetto di grande **attenzione**. Non si gridi allo scandalo se il CNDCEC per ora ha valutato con attenzione ed estrema cautela la necessità di portare avanti politiche volte alla riformulazione o meglio alla riabilitazione delle abrogate tariffe professionali. I tentativi intrapresi da altri ordini professionali, che spesso alcuni dei nostri iscritti invocano a titolo di esempio, non vanno strumentalizzati e replicati alla luce anche di alcune pronunce emesse dai giudici di merito, che **non** consentono di addivenire a soluzioni **pacifiche** circa l'attuale inquadramento delle questioni afferenti alla tematica parametri.

Dunque, il problema è generale e non involge unicamente la retribuzione del **collegio sindacale**, il quale è fuor di dubbio che debba essere adeguatamente remunerato e per tutte le motivazioni che in questo quotidiano molti dei miei colleghi hanno prima di me espresso.

Non solo perché si tratta di un organo di vertice dell'organizzazione societaria preposto ad assicurare gli interessi della società, dei soci e dei terzi, non solo perché svolge, nei casi consentiti dalla legge, l'ulteriore funzione di revisione legale in considerazione della quale matura il diritto a una differente e ulteriore retribuzione determinata secondo i criteri di cui all'art. 10 del DLgs. n. 39/2010, ma soprattutto in quanto deve svolgere il proprio importante ruolo con **serietà e indipendenza**.

È innegabile che l'impegno richiesto nello svolgimento di delicate funzioni quali sono quelle affidate ai componenti del collegio sindacale è strettamente correlato anche alla corresponsione di un **giusto compenso**, intendendosi per tale quello che ad un terzo ragionevole e informato potrebbe sembrare consono rispetto all'importanza del ruolo assunto nell'organizzazione societaria e in considerazione anche del tipo di società.

È innegabile, del pari, come il concetto qui espresso sia già presente nella norma di comportamento 1.5, il cui principio recita testualmente: "il sindaco, all'atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo

conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta". Mi sia consentito precisare che questa stessa norma, auspicando che i sindaci uscenti formulino un documento riassuntivo delle attività espletate con evidenziazione di quelle effettivamente svolte e del tempo richiesto per ciascuna di esse nonché delle risorse impiegate, fornisce ai sindaci di **nuova nomina** criteri grazie ai quali valutare la congruità del compenso offerto dall'assemblea. Ciò per consentire al sindaco di accettare l'incarico adeguatamente informato del "peso" che sta per addossarsi e di effettuare quella ulteriore valutazione della propria "capacità organizzativa" in aderenza anche a quanto previsto dalla norma 1.3. Tutta la sezione afferente al momento della nomina e dell'insediamento del collegio e i principi di comportamento declinati nelle norme 1.1. e seguenti sono stati ideati per permettere al collega di poter **valutare, in anticipo** rispetto alla formale accettazione dell'incarico, l'importanza dell'opera richiestagli. Leggiamo, pertanto, le norme di comportamento nella loro combinazione.

Nonostante quanto ora asserito, **non** ritengo che regole di *soft law* possano **sostituirsi** a fonti normative né contenere indicazioni che possano indurre gli interpreti, i fruitori o eventuali lettori a classificarle come un vano tentativo di reviviscenza delle tariffe oramai abrogate.

Ritengo, semmai, che alla luce dell'attuale quadro normativo, l'ordine possa fornire ai propri iscritti alcune **indicazioni** da utilizzare nel momento di pattuizione del compenso per far sì che quest'ultimo sia sempre decoroso ed equo, come più volte affermato dal giudice ordinario e dal giudice amministrativo.

In quest'ottica, oltre ai criteri specificati nelle Norme di comportamento, qualche tempo fa abbiamo predisposto una risposta al quesito formulato dall'ordine di Torino (P.O. 91/2016). Nella risposta, dopo aver escluso ogni applicazione diretta o per via analogica delle previsioni contenute nel DM n. 140/2012 che, come già detto, regola espressamente solo i casi in cui la liquidazione del compenso avvenga in via giudiziale, si è ritenuto che le parti, ferma restando l'**autonomia negoziale** che contraddistingue la conclusione del contratto tra sindaco e società, possano adoperare quale utile riferimento nella trattativa i **criteri** fissati proprio nel DM n. 140/2012.

Questi ultimi, infatti, avendo valenza normativa e, non essendo originati dalla categoria di appartenenza di una delle parti del contratto, danno la **garanzia** di essere sostanzialmente equi. Per i sindaci si tratterebbe di vedersi riconosciuta la possibilità che le attività da essi svolte non vengano trattate alla stregua di funzioni meramente onorifiche.